



Prodotto d'investimento assicurativo di tipo rivalutabile (Ramo I) a vita intera a premio unico

Condizioni di assicurazione Edizione Dicembre 2020 redatte secondo le Linee Guida per contratti semplici e chiari del Tavolo tecnico ANIA - Associazioni Consumatori - Associazioni Intermediari

**Fideuram
Vita
Garanzia
e Valore 2**



FIDEURAM
VITA

INDICE

Sezione prima: Le prestazioni assicurate

Art. 1 Il capitale liquidabile in caso di decesso dell'Assicurato Pag. 1

Sezione seconda: Le opzioni previste dal contratto

Art. 2 La conversione in rendita " 1

Sezione terza: Gli obblighi derivanti dal contratto

Art. 3 I pagamenti dell'Impresa e la documentazione richiesta " 2

Art. 4 Termini di prescrizione del contratto " 3

Sezione quarta: Il premio

Art. 5 Il pagamento del premio ed i costi in ingresso " 3

Sezione quinta: Gli aspetti contrattuali

Art. 6 La conclusione del contratto e l'entrata in vigore dell'assicurazione " 3

Art. 7 La durata del contratto ed i requisiti soggettivi " 4

Art. 8 La designazione dei Beneficiari " 4

Sezione sesta: La risoluzione e il riscatto del contratto

Art. 9 Il diritto di recesso dal contratto " 5

Art. 10 Il riscatto ed i costi in uscita " 5

Sezione settima: La clausola di rivalutazione

Art. 11 La rivalutazione del capitale assicurato ed i costi di gestione " 6

Sezione ottava: Le altre caratteristiche del contratto

Art. 12 I prestiti " 8

Art. 13 La cessione, il pegno ed il vincolo " 8

Art. 14 La non pignorabilità e la non sequestrabilità " 8

Art. 15 La legge applicabile al contratto " 8

Art. 16 Le tasse e le imposte " 8

Art. 17 Sistemi alternativi di risoluzione delle controversie e foro competente " 8

Art. 18 Area Clienti " 8

Allegato 1 - Regolamento della Gestione Separata

Glossario

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Le presenti Condizioni di assicurazione si applicano al contratto di assicurazione sulla vita intera a premio unico e a capitale rivalutabile denominato **FIDEURAM VITA GARANZIA E VALORE 2** le cui prestazioni sono collegate ai rendimenti realizzati dalla Gestione Separata FONDO FV VIVADUE.

SEZIONE PRIMA LE PRESTAZIONI ASSICURATE

Art. 1 - Il capitale liquidabile in caso di decesso dell'Assicurato

In caso di decesso dell'Assicurato, l'Impresa si impegna a corrispondere ai Beneficiari designati il capitale assicurato rivalutato, fino alla data di ricezione, da parte dell'Impresa, dell'ultimo documento valido per tutti i Beneficiari necessario per procedere alla liquidazione della prestazione dovuta per il caso di decesso dell'Assicurato, con le modalità indicate al successivo Art. 11.

Il rischio di morte è coperto qualunque possa essere la causa del decesso, senza limiti territoriali e senza tenere conto dei cambiamenti di professione dell'Assicurato.

In caso di decesso dell'Assicurato è prevista la garanzia di un rendimento minimo pari allo 0%. Ciò significa che il capitale minimo garantito è pari al premio versato, rettificato per effetto degli importi disinvestiti per eventuali riscatti parziali effettuati sul contratto.

SEZIONE SECONDA LE OPZIONI PREVISTE DAL CONTRATTO

Art. 2 - La conversione in rendita

Trascorsi 10 anni dalla decorrenza del contratto, il Contraente ha la facoltà di richiedere la conversione del capitale maturato in una rendita vitalizia posticipata pagabile finché l'Assicurato è in vita.

La rendita d'opzione verrà corrisposta, a scelta del Contraente, in rate posticipate aventi cadenza annuale, semestrale, trimestrale o mensile.

La richiesta di conversione in rendita deve essere inoltrata inviando per iscritto all'Impresa, direttamente o per il tramite del proprio private banker, l'apposito modulo fornito dalla stessa, a condizione che l'importo annuo della rendita d'opzione non sia inferiore a 3.000,00 euro e purché l'età dell'Assicurato al momento della conversione sia compresa tra 55 e 85 anni (età assicurativa).

La conversione in rendita sarà inoltre consentita nei limiti di importo in ingresso previsti dalla Gestione Separata di riferimento all'epoca della conversione (che potrebbe anche essere diversa dalla gestione FONDO FV VIVADUE).

L'importo da convertire, nei limiti sopra descritti è pari al capitale assicurato rivalutato, fino alla data di ricezione della documentazione completa necessaria per la conversione in rendita, con le modalità indicate al successivo Art. 11.

La rendita annua d'opzione si ottiene dividendo l'importo da convertire, al netto di ogni onere fiscale, per il relativo coefficiente di conversione in rendita. Tali coefficienti, al momento della conversione in rendita, saranno quelli calcolati sulle basi tecniche di tariffa di più recente comunicazione all'IVASS.

A seguito dell'esercizio dell'opzione in rendita l'Impresa comunica al Contraente i coefficienti di conversione da utilizzare per il calcolo della rendita d'opzione, con l'indicazione del relativo tasso tecnico di tariffa e del tasso di rendimento minimo garantito, nonché della clausola di rivalutazione applicabile alla rendita d'opzione.

La rendita d'opzione non potrà essere riscattata durante il periodo del suo godimento e la sua erogazione cesserà con il decesso dell'Assicurato.

In caso di conversione in rendita è prevista la garanzia di un rendimento minimo pari allo 0%; ciò significa che il capitale da convertire in rendita non potrà risultare inferiore al premio versato, rettificato per effetto degli importi disinvestiti per eventuali riscatti parziali effettuati sul contratto.

SEZIONE TERZA

GLI OBBLIGHI DERIVANTI DAL CONTRATTO

Art. 3 - I pagamenti dell'Impresa e la documentazione richiesta

Per poter dare corso a tutti i pagamenti previsti dalle presenti Condizioni di assicurazione debbono essere preventivamente consegnati all'Impresa i documenti necessari a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e ad individuare con esattezza gli aventi diritto.

In particolare l'Impresa richiede, qualora non consegnati precedentemente, la fotocopia di un documento di identità in corso di validità e del codice fiscale del Contraente e dell'Assicurato, se persona diversa dal Contraente, ed inoltre:

- a) per i pagamenti conseguenti all'esercizio del diritto di recesso dal contratto:
 - ◇ richiesta firmata dal Contraente e spedita mediante lettera raccomandata A.R. direttamente all'Impresa;
- b) per i pagamenti conseguenti al riscatto totale o parziale:
 - ◇ richiesta di liquidazione, redatta su apposito modulo fornito dall'Impresa, sottoscritta dal Contraente;
 - ◇ in caso di riscatto esercitato da Contraente persona giuridica, oppure in caso di riscatto per un importo superiore a 1.500.000 euro, dichiarazione dei rapporti partecipativi di tipo familiare e/o societario, redatta su apposito modulo fornito dall'Impresa;
 - ◇ modulo per l'Identificazione e Adeguata Verifica della clientela (ex D.Lgs. 231/2007)
- c) per i pagamenti conseguenti al decesso dell'Assicurato:
 - ◇ richiesta di liquidazione sottoscritta da ciascun Beneficiario con l'indicazione del proprio domicilio e le modalità di pagamento;
 - ◇ certificato di morte dell'Assicurato in carta semplice (con indicazione della data di nascita);
 - ◇ se l'Assicurato non ha lasciato testamento:
 - dichiarazione sostitutiva di atto notorio autenticata attestante che l'Assicurato è deceduto senza lasciare testamento e indicante i suoi eredi legittimi, la loro data di nascita e capacità di agire e il loro grado di parentela con l'Assicurato (con la specifica indicazione che tali eredi legittimi sono gli unici e che non vi sono altri soggetti cui la legge attribuisce diritto o quote di eredità);
 - ◇ se l'Assicurato ha lasciato testamento:
 - copia autentica del testamento o verbale di pubblicazione del testamento e dichiarazione sostitutiva di atto notorio autenticata attestante che tale testamento è l'ultimo valido e non impugnato e indicante i suoi eredi legittimi, la loro data di nascita e capacità di agire e il loro grado di parentela con l'Assicurato (con la specifica indicazione che tali eredi legittimi sono gli unici e che non vi sono altri soggetti cui la legge attribuisce diritto o quote di eredità);
 - ◇ nel caso vi siano Beneficiari minori e/o incapaci (ovvero interdetti/inabilitati/soggetti ad amministrazione di sostegno), decreto del Giudice Tutelare che autorizzi l'esercente la responsabilità genitoriale od il tutore/curatore/amministratore di sostegno alla riscossione della somma spettante ai minori e/o agli incapaci, ed esoneri l'Impresa da ogni responsabilità circa il reimpiego di tale somma;
 - ◇ in presenza di categorie particolari di dati personali relativi ai Beneficiari (quali ad esempio dati idonei a rilevare lo stato di salute o relativi a incapacità o infermità fisiche e/o psichiche connesse a stati giuridici come l'interdizione, l'inabilitazione o l'amministrazione di sostegno) sottoscrizione da parte del Legale Rappresentante dello specifico modulo di consenso al trattamento dei dati;
 - ◇ fotocopia di un documento di identità in corso di validità e del codice fiscale di ciascun Beneficiario;
 - ◇ modulo per l'Identificazione e Adeguata Verifica del beneficiario per ciascuno dei Beneficiari (ex D.Lgs 231/2007);
- d) per i pagamenti conseguenti all'esercizio dell'opzione di conversione in rendita:
 - ◇ indicazione da parte del Contraente, su apposito modulo fornito dall'Impresa, della tipologia di rateazione e delle modalità di pagamento della rendita stessa;
 - ◇ dichiarazione di esistenza in vita dell'Assicurato da rilasciarsi in forma di autocertificazione, da presentare una volta l'anno in coincidenza con la ricorrenza annuale della rendita vitalizia. Quest'ultimo documento può essere sostituito dal certificato rilasciato dal medico abituale dell'Assicurato, in data coincidente con la ricorrenza annuale della rendita vitalizia, che attesti l'esistenza in vita dell'Assicurato a tale data;
 - ◇ fotocopia di un documento di identità in corso di validità e del codice fiscale del Beneficiario;
 - ◇ nel caso vi sia un Beneficiario minore e/o incapace (ovvero interdetto/inabilitato/soggetto ad amministrazione di sostegno), decreto del Giudice Tutelare che autorizzi l'esercente la responsabilità genitoriale od il

tutore/curatore/amministratore di sostegno alla riscossione della somma spettante al minore e/o all'incapace, ed esoneri l'Impresa da ogni responsabilità circa il reimpiego di tale somma;

- ◇ in presenza di categorie particolari di dati personali relativi ai Beneficiari (quali ad esempio dati idonei a rilevare lo stato di salute o relativi a incapacità o infermità fisiche e/o psichiche connesse a stati giuridici come l'interdizione, l'inabilitazione o l'amministrazione di sostegno) sottoscrizione da parte del Legale Rappresentante dello specifico modulo di consenso al trattamento dei dati.

Nel caso in cui il Beneficiario della prestazione sia una persona giuridica è necessario produrre documentazione attestante la qualifica di Legale Rappresentante e i relativi poteri.

L'Impresa si riserva di richiedere ulteriori documenti oltre quelli riportati nel presente articolo in caso di contenzioso in merito ai diritti derivanti dal contratto, denuncia penale o processo in corso, pegno, vincolo, fallimento o altra procedura concorsuale, furto, smarrimento o distruzione di documenti depositati presso l'Impresa o archiviati presso terzi abilitati, oppure in presenza di qualsiasi evento che non consenta all'Impresa l'esatta individuazione degli aventi diritto.

Verificata la sussistenza dell'obbligo di pagamento, l'Impresa mette a disposizione la somma dovuta entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa da parte di tutti i Beneficiari. Decorso tale termine e a partire dallo stesso, sono dovuti gli interessi legali a favore dei destinatari del pagamento, calcolati al saggio in vigore.

Art. 4 - Termini di prescrizione del contratto

Ai sensi dell'art. 2952 del codice civile, i diritti derivanti dal contratto di assicurazione sulla vita si prescrivono nel termine di dieci anni a decorrere dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda.

In caso di mancato invio, entro il suddetto termine, di richieste di liquidazione da parte degli aventi diritto ovvero di ulteriore documentazione necessaria per istruire la pratica di liquidazione, così come in assenza di ogni altro atto valido ad interrompere la prescrizione, le somme spettanti saranno devolute al Fondo per le vittime delle frodi finanziarie secondo quanto disposto dalla Legge n. 266 del 23 dicembre 2005 e successive modificazioni ed integrazioni.

SEZIONE QUARTA IL PREMIO

Art. 5 - Il pagamento del premio ed i costi in ingresso

Il premio è corrisposto dal Contraente in unica soluzione. L'importo del premio è stabilito dal Contraente e non può essere inferiore a 20.000,00 euro o superiore a 1.000.000,00 di euro.

Al premio unico versato non vengono applicati costi, pertanto il capitale investito sul contratto corrisponde al premio versato. Nella gestione separata FONDO FV VIVADUE, a cui il prodotto risulta collegato, non possono confluire nello stesso mese apporti di premio complessivamente superiori a 3.000.000 di euro versati dal singolo Contraente o da più Contraenti legati da rapporti partecipativi di tipo familiare e/o societario.

Per rapporto partecipativo di tipo familiare si intende il coniuge del Contraente (o del rappresentante legale in caso di persona giuridica o incapace di agire) nonché i relativi parenti in linea retta ed in linea collaterale fino al 2° grado; per rapporto partecipativo di tipo societario si intende il rapporto societario diretto o indiretto del Contraente, ivi ricomprese le società in cui il rappresentante legale del Contraente detiene un ruolo negli organi amministrativi.

Il pagamento del premio è condizione essenziale per la conclusione del contratto e l'entrata in vigore dell'assicurazione.

Non sono consentiti ulteriori versamenti di premio oltre quello effettuato alla stipula del contratto.

A fronte del pagamento del premio l'Impresa garantisce un capitale assicurato iniziale pari al premio unico versato dal Contraente diminuito dei costi di seguito indicati.

SEZIONE QUINTA GLI ASPETTI CONTRATTUALI

Art. 6 - La conclusione del contratto e l'entrata in vigore dell'assicurazione

Il contratto si intende concluso nel giorno in cui l'Impresa ha acquisito la valuta del mezzo di pagamento utilizzato per corrispondere il premio unico indicato nella proposta di assicurazione. Nel caso di utilizzo di più mezzi di pagamento, la data di conclusione del contratto coincide con l'ultima data di valuta dei mezzi di pagamento utilizzati.

L'entrata in vigore dell'assicurazione è posta alle ore 24.00 del giorno di conclusione del contratto e coincide con la decorrenza dello stesso.

Art. 7 - La durata del contratto ed i requisiti soggettivi

La durata del contratto è a vita intera e, pertanto, coincide con il periodo di esistenza in vita dell'Assicurato.

Fideuram Vita Garanzia e Valore 2 può essere sottoscritto esclusivamente da Contraenti aventi il domicilio in Italia e non aventi la residenza negli Stati Uniti.

L'età dell'Assicurato è calcolata trascurando la frazione di anno inferiore a sei mesi e considerando anno intero la frazione di anno uguale o superiore a sei mesi.

Il prodotto è riservato a coloro che intendono impiegare quale premio di sottoscrizione nuova liquidità, ovvero somme non provenienti da smobilizzo di giacenze/prodotti in essere presso il Gruppo Fideuram-Intesa Sanpaolo Private Banking.

Art. 8 - La designazione dei Beneficiari

Ai sensi degli artt. 1920 e 1921 del codice civile, il Beneficiario di un contratto di assicurazione sulla vita acquista, per effetto della designazione fatta a suo favore dal Contraente, un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione. Ciò significa, in particolare, che le somme corrisposte a seguito del decesso dell'Assicurato non rientrano nell'asse ereditario. In caso di pluralità di Beneficiari, salvo diversa indicazione del Contraente, l'Impresa ripartirà tra loro la prestazione assicurata in parti uguali.

Il Contraente ha facoltà di designare i Beneficiari cui corrispondere le prestazioni assicurate indicate al precedente Art. 1. La designazione dei Beneficiari è revocabile e modificabile in qualsiasi momento ad eccezione dei casi di seguito indicati:

- ◆ dopo che il Contraente ed i Beneficiari abbiano comunicato per iscritto all'Impresa, rispettivamente la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio. Pertanto, in tali casi, il riscatto, la costituzione in pegno o vincolo e comunque qualsiasi altro atto dispositivo del contratto, potranno essere effettuati solo con il consenso scritto dei Beneficiari divenuti irrevocabili;
- ◆ da parte degli eredi dopo la morte del Contraente;
- ◆ dopo che, verificatosi l'evento previsto dalla polizza (decesso dell'Assicurato), i Beneficiari abbiano comunicato per iscritto all'Impresa di volersi avvalere del beneficio.

Le eventuali modifiche e/o revoche della designazione di beneficio da parte del Contraente devono essere comunicate per iscritto all'Impresa o disposte per testamento; pena l'inefficacia della designazione, la comunicazione del Contraente inviata all'Impresa deve inequivocabilmente fare specifica menzione del presente contratto ai fini dell'attribuzione, della revoca o della modifica del beneficio disposto a favore del "terzo".

Le eventuali modifiche e/o revoche della designazione di beneficio avranno effetto a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione stessa da parte dell'Impresa, sempreché l'Assicurato sia ancora in vita alle ore 24:00 del giorno di ricezione della comunicazione, corredata di tutti gli elementi utili per la corretta identificazione dei nuovi beneficiari.

Il Contraente, per specifiche esigenze di riservatezza, può indicare i dati e i contatti di un Referente terzo, diverso dai Beneficiari, che l'Impresa potrà contattare in caso di decesso dell'Assicurato per il pagamento della prestazione assicurata a favore dei Beneficiari, quando non risulti possibile contattare i Beneficiari. **È ammesso un solo Referente terzo per contratto.**

Il Contraente a tal riguardo si impegna, assumendosene ogni conseguente responsabilità e sollevando l'Impresa da qualsiasi responsabilità che dovesse derivare a seguito del proprio inadempimento ai seguenti impegni, a:

- conferire specifico incarico al Referente terzo individuato e a impartire allo stesso tutte le istruzioni necessarie per supportare l'Impresa al fine di contattare i Beneficiari;
- informare tempestivamente per iscritto l'Impresa nel caso di revoca dell'incarico oppure nel caso in cui il Referente terzo rinunciasse all'incarico o, comunque, non fosse più in grado, in corso di contratto, di svolgere l'incarico;
- informare tempestivamente per iscritto l'Impresa dei nuovi dati di contatto del Referente terzo qualora dovessero cambiare in corso di contratto.

La designazione del Referente terzo è revocabile e modificabile dal Contraente in qualsiasi momento della vita contrattuale.

Nel caso di nomina di un nuovo Referente terzo, dovranno essere forniti i relativi dati e contatti. Il nuovo Referente terzo designato non potrà coincidere con uno dei Beneficiari, se nominativamente designati, pertanto, nel caso in

cui il nuovo Referente terzo designato coincida con il Beneficiario, la nuova nomina non sarà ritenuta valida e l'eventuale Referente terzo precedentemente nominato si considererà comunque revocato, senza la necessità per l'Impresa di effettuare alcuna comunicazione propedeutica.

Le eventuali modifiche e/o revoche del Referente Terzo avranno effetto a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione stessa da parte dell'Impresa, sempreché a tale data l'Assicurato sia in vita.

Infine, nel caso in cui, a seguito di modifica del Beneficiario, quest'ultimo dovesse coincidere con il Referente terzo individuato, lo stesso decadrebbe automaticamente dall'incarico per incompatibilità, senza la necessità per l'Impresa di effettuare alcuna comunicazione propedeutica.

SEZIONE SESTA LA RISOLUZIONE ED IL RISCATTO DEL CONTRATTO

Art. 9 - Il diritto di recesso dal contratto

Il Contraente, ai sensi dell'art. 177 del Codice delle Assicurazioni (D.Lgs. 209/2005), può recedere dal contratto entro 30 giorni dal momento in cui ha ricevuto comunicazione che il contratto è concluso. Il recesso deve essere comunicato all'Impresa con lettera raccomandata A.R. contenente gli elementi identificativi del contratto. Il recesso ha l'effetto di liberare entrambe le Parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto con decorrenza dalle ore 24.00 del giorno di spedizione della lettera raccomandata quale risulta dal timbro postale di invio.

Entro 30 giorni dal ricevimento della raccomandata l'Impresa rimborserà al Contraente il premio versato al netto delle spese sostenute per l'emissione del contratto, pari a 50,00 euro.

Art. 10 - Il riscatto ed i costi in uscita

Il Contraente può chiedere di riscattare totalmente o parzialmente il contratto, purché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla decorrenza dello stesso e l'Assicurato sia in vita.

La richiesta di riscatto, totale o parziale, deve essere effettuata inviando all'Impresa, direttamente o tramite il proprio private banker l'apposito modulo predisposto dall'Impresa stessa.

La data di effetto del riscatto coincide con la data in cui l'Impresa ha ricevuto la relativa documentazione indicata al precedente Art. 3.

A) Riscatto totale

Il riscatto totale comporta l'estinzione del contratto dalla data di effetto del riscatto sopra indicata.

L'importo liquidabile in caso di riscatto totale è pari al capitale assicurato rivalutato, fino alla data di ricezione da parte dell'Impresa della documentazione completa necessaria per la liquidazione con le modalità indicate al successivo Art. 11.

In caso di riscatto è prevista la garanzia di un rendimento minimo pari allo 0%. Ciò significa che l'importo liquidabile non potrà risultare inferiore al premio versato rettificato per effetto degli importi disinvestiti per eventuali riscatti parziali effettuati sul contratto.

Dall'importo liquidabile viene trattenuto il costo di riscatto determinato moltiplicando il capitale assicurato rivalutato alla data di effetto del riscatto per la percentuale riportata nella seguente tabella in corrispondenza del numero di anni interamente trascorsi dalla data di decorrenza del contratto.

Anni interi trascorsi dalla decorrenza del contratto	Costo del riscatto
0	1,00%
1	0,50%
2 o più	0%

Di seguito si riporta una tabella esemplificativa in cui vengono rappresentati alcuni esempi di applicazione del costo di riscatto.

Ipotizziamo un riscatto totale di importo pari a 20.000,00 euro richiesto in tre momenti differenti:

- entro il 1° anno di durata contrattuale, trascorsi 30 giorni dalla decorrenza;
- dopo un anno dalla decorrenza contrattuale;
- dal compimento del 2° anno trascorso dalla decorrenza contrattuale.

Anni interi trascorsi dalla decorrenza del contratto	Importo riscattato (in euro)	Costo di riscatto (in %)	Importo costo di riscatto (in euro)	Importo riscattato al netto del costo di riscatto (in euro)
	(A)	(B)	(C) = (A * B)	D = (A - C)
0	20.000,00	1,00	200,00	19.800,00
1	20.000,00	0,50	100,00	19.900,00
2 o più	20.000,00	0,00	–	20.000,00

Gli “importi riscattati”, indicati a titolo esemplificativo nella tabella sopra riportata, sono al lordo delle imposte previste dalla legge di riferimento.

B) Riscatto parziale

Il riscatto parziale non comporta l'estinzione del contratto.

Il Contraente può richiedere la liquidazione di una parte del capitale maturato per importi di almeno 1.000,00 euro, a condizione che il capitale residuo non risulti inferiore a 2.500,00 euro.

L'importo liquidabile in caso di riscatto parziale è determinato con le stesse modalità del riscatto totale descritte al precedente punto A), con riferimento alla parte del capitale oggetto di riscatto.

Al capitale oggetto di riscatto parziale si applicano i costi di riscatto con le stesse modalità previste in caso di riscatto totale. In caso di riscatto parziale esercitato dopo che siano trascorsi almeno 2 anni dalla decorrenza del contratto, dall'importo liquidabile verranno trattenuti 20,00 euro per spese amministrative.

Il capitale residuo si ottiene sottraendo dal capitale assicurato rivalutata alla data di effetto del riscatto, quale risulta prima di tale operazione, l'importo oggetto di riscatto parziale.

C) Riscatto totale o parziale esercitato nello stesso mese su più polizze

Nella gestione separata FONDO FV VIVADUE, a cui il prodotto risulta collegato, non possono essere effettuati nello stesso mese riscatti totali o parziali dal singolo Contraente o da più Contraenti legati da rapporti partecipativi di tipo familiare e/o societario, per importi complessivamente superiori a 3.000.000 di euro. In caso di richieste eccedenti tale limite l'Impresa darà esecuzione dei riscatti totali o parziali in ordine di pervenimento delle richieste fino a concorrenza del suddetto limite. La parte eccedente verrà liquidata trascorsi 30 giorni fino a concorrenza dell'importo richiesto, fatta salva la necessità di frazionare ulteriormente i pagamenti per il superamento del suddetto limite di importo mensile. Il riscatto totale o parziale verrà effettuato con le modalità indicate nei precedenti punti A) e B).

In caso di riscatto è prevista la garanzia di un rendimento minimo pari allo 0%. Ciò significa che l'importo liquidabile non potrà risultare inferiore al premio versato tenuto conto degli effetti di eventuali importi in uscita dalla Gestione Separata effettuati sul contratto come indicato al successivo Art. 11.

SEZIONE SETTIMA LA CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE

Art. 11 - La rivalutazione del capitale assicurato ed i costi di gestione

Ad ogni ricorrenza annuale del contratto, il capitale assicurato verrà rivalutato in relazione al rendimento conseguito nei periodi sotto indicati dalla Gestione FONDO FV VIVADUE.

Il capitale assicurato corrisponde all'importo investito rettificato per gli effetti delle rivalutazioni maturate fino alla precedente ricorrenza annuale del contratto e degli importi in uscita (riscatti parziali) dal contratto.

Il tasso di rendimento della Gestione FONDO FV VIVADUE da considerare al fine della determinazione del tasso di rivalutazione del capitale assicurato, sarà quello conseguito nei 12 mesi di calendario che precedono il 3° mese di calendario antecedente quello in cui cade la data di riferimento per il calcolo della rivalutazione.

L'Impresa riconosce un tasso di rivalutazione annuo pari alla differenza tra il suddetto tasso di rendimento

della Gestione FONDO FV VIVADUE e la commissione annua di gestione pari a 1,40 punti percentuali. Il tasso di rivalutazione annuo potrebbe essere negativo determinando, pertanto, un decremento del capitale assicurato.

La rivalutazione del capitale assicurato verrà calcolata pro-rata temporis per le movimentazioni in corso di anno per tutti gli importi in uscita in corso d'anno, in proporzione al periodo di tempo trascorso dall'ultima data di rivalutazione (ricorrenza annuale di polizza immediatamente precedente) fino alla data di disinvestimento.

Per la determinazione del tasso di rivalutazione al momento del disinvestimento si terrà conto del rendimento della Gestione Separata conseguito nei 12 mesi di calendario che precedono il 3° mese di calendario antecedente quello in cui avviene il disinvestimento.

In caso di prestazione da erogare per decesso dell'Assicurato, riscatto totale o parziale, conversione in rendita del capitale maturato sul contratto, è riconosciuto un rendimento minimo garantito pari allo 0% annuo composto. Ciò vuol dire che nei suddetti eventi l'Impresa riconosce un capitale minimo garantito pari al premio versato nella Gestione Separata rettificato per effetto degli importi disinvestiti dalla Gestione Separata (derivante da riscatti parziali effettuati sul contratto).

Di seguito, a titolo puramente indicativo, viene data evidenza della modalità di rivalutazione del capitale assicurato del contratto al termine del primo anno di assicurazione nelle seguenti ipotesi:

- Premio corrisposto dal Contraente: 100.000 Euro
- Capitale minimo garantito: 100.000 Euro

Caso 1: rendimento della Gestione Separata superiore alla commissione di gestione (1,40%)

Rendimento Gestione Separata (A)	Capitale assicurato (B)	Tasso di rivalutazione (C)	Capitale assicurato alla fine dell'anno (D)
1,80%	100.000 Euro	0,40% (1,80%-1,40%)	100.400 Euro (B * (1+C))

In caso di riscatto o di decesso alla fine dell'anno verrà corrisposto il capitale assicurato a tale data (Euro 100.400), in quanto superiore al capitale minimo garantito (Euro 100.000).

Caso 2: rendimento della Gestione Separata inferiore alla commissione di gestione (1,40%)

Rendimento Gestione Separata (A)	Capitale assicurato (B)	Tasso di rivalutazione (C)	Capitale assicurato alla fine dell'anno (D)
1,20%	100.000 Euro	-0,20% (1,20%-1,40%)	99.800 Euro (B * (1+C))

In caso di riscatto o di decesso alla fine dell'anno verrà corrisposto il capitale minimo garantito (Euro 100.000), in quanto superiore al capitale assicurato a tale data (Euro 99.800).

SEZIONE OTTAVA LE ALTRE CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO

Art. 12 - I prestiti

Sul presente contratto non sono consentite operazioni di prestito.

Art. 13 - La cessione, il pegno ed il vincolo

Il Contraente può cedere a terzi il presente contratto, purché il soggetto subentrante abbia domicilio in Italia e non abbia la residenza negli Stati Uniti, così come, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa di settore, può dare in pegno a terzi il credito derivante dal presente contratto o comunque vincolare le somme assicurate. Tali atti diventano efficaci dal momento in cui l'Impresa, ricevuta comunicazione scritta della richiesta di cessione del contratto ovvero dell'avvenuta costituzione in pegno ovvero del vincolo, ne effettua annotazione in polizza o su appendice. Nel caso di pegno o vincolo, l'operazione di riscatto richiede l'assenso scritto del creditore pignoratorio o del vincolatario. In conformità a quanto disposto dall'art. 2805 del Codice Civile l'Impresa può opporre al creditore pignoratorio le eccezioni che le spettano verso il Contraente originario sulla base del presente contratto.

Art. 14 - La non pignorabilità e la non sequestrabilità

Ai sensi dell'art. 1923 del codice civile, le somme dovute in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita non sono pignorabili né sequestrabili, fatte salve specifiche disposizioni di legge e decisioni giudiziali sull'applicabilità della norma.

Art. 15 - La legge applicabile al contratto

Il contratto è regolato dalla legge italiana, le cui disposizioni si applicano per quanto non disciplinato dalle presenti Condizioni di assicurazione.

Art. 16 - Le tasse e le imposte

Le tasse e le imposte relative al contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari e degli altri aventi diritto.

Art. 17 - Sistemi alternativi di risoluzione delle controversie e foro competente

Per la risoluzione delle controversie, prima di ricorrere all'Autorità giudiziaria, è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali la mediazione obbligatoria e la negoziazione assistita facoltativa, secondo le norme tempo per tempo vigenti.

Piattaforma europea ODR per la risoluzione stragiudiziale delle controversie relative a contratti conclusi on line

Per la risoluzione extragiudiziale delle controversie tra un consumatore residente nell'Unione Europea e Fideuram Vita S.p.A. relative a polizze acquistate tramite offerta a distanza da parte degli Intermediari abilitati al collocamento del prodotto tramite internet o applicazioni mobili ("app") messe a disposizione dai suddetti Intermediari, è disponibile la piattaforma web "Risoluzione online delle controversie" istituita dalla Commissione Europea con il Regolamento UE n. 524/2013 accessibile all'indirizzo: <https://ec.europa.eu/consumers/odr/>.

La piattaforma mette a disposizione l'elenco degli Organismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie tra cui è possibile, di comune accordo, individuare l'Organismo a cui demandare la risoluzione della controversia. L'indirizzo di posta elettronica dell'Impresa è fideuramvita@pec.fideuramvita.it.

Foro competente per le controversie relative al presente contratto è esclusivamente quello del luogo di residenza o di domicilio elettivo del Contraente o dei soggetti che intendono far valere i diritti derivanti dal contratto.

Art. 18 - Area Clienti

L'Impresa mette a disposizione del Contraente, all'interno del proprio sito internet www.fideuramvita.it un'apposita Area Clienti.

Nell'Area Clienti è possibile consultare le coperture assicurative in vigore, le Condizioni di assicurazione del prodotto sottoscritto, il dettaglio del premio versato, il valore di riscatto della polizza, i dati anagrafici e i recapiti dei Beneficiari designati nominativamente e del Referente terzo se indicato, oltre a ogni altra informazione utile a conoscere la propria posizione assicurativa. È possibile inoltre modificare i propri dati anagrafici, richiedere il riscatto totale e parziale e, in caso di Contraente diverso dall'Assicurato, comunicare il decesso dell'Assicurato.

Il servizio è gratuito e vi si accede mediante autenticazione con i codici di accesso rilasciati direttamente dall'Impresa. I codici di accesso garantiscono al Contraente, durante l'utilizzo dell'Area Clienti, un adeguato livello di riservatezza e sicurezza. L'utilizzo dell'Area Clienti è disciplinato dalle condizioni di servizio da accettare al primo accesso.

FIDEURAM VITA GARANZIA E VALORE 2 ALLEGATO 1 ALLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE REGOLAMENTO DELLA GESTIONE SEPARATA

Data di validità dal: 01/01/2020

Nel presente Allegato alle Condizioni di assicurazione è riportato il Regolamento della Gestione Separata Fondo FV VIVADUE.

REGOLAMENTO DEL FONDO FV VIVADUE

- a) Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività della Compagnia, che viene contraddistinta con il nome "FONDO FV VIVADUE".
- b) La valuta di denominazione in cui è espressa la gestione FONDO FV VIVADUE è l'euro.
- c) L'esercizio amministrativo della gestione separata coincide con l'anno solare. Il periodo di osservazione per la determinazione del tasso medio di rendimento della gestione FONDO FV VIVADUE da utilizzare per la rivalutazione delle prestazioni assicurate dai contratti collegati alla presente gestione coincide con i 12 mesi di calendario antecedenti il mese di riferimento.
- d) Le risorse della gestione FONDO FV VIVADUE sono investite esclusivamente nelle categorie di attività ammissibili alla copertura delle riserve tecniche, secondo la normativa tempo per tempo vigente.

La gestione del portafoglio delle attività finanziarie è orientata a criteri generali di prudenza e di valorizzazione della qualità dell'attivo in un'ottica di medio/lungo periodo.

La definizione delle strategie di investimento tiene conto delle caratteristiche proprie della gestione FONDO FV VIVADUE delineando un *asset allocation* di riferimento coerente con le dinamiche del passivo: il portafoglio obiettivo della gestione è finalizzato alla diversificazione dei fattori di rischio ed include nella sua profilazione analisi riguardanti i profili di credito ed i rating degli emittenti ed i settori di attività economica.

In fase prospettica l'acquisto di nuovi titoli viene valutato in funzione dell'*asset allocation* target della gestione e della *duration* media di portafoglio.

La declinazione delle tipologie di attivi nei quali risulta possibile investire evidenzia la propensione, in ambito obbligazionario, per il comparto governativo con puntuali distinzioni legate al rating all'interno dello stesso.

Di seguito i limiti di *asset allocation* per singola categoria di investimento:

Categorie	Principali attivi ammessi	Limiti di investimento
Liquidità	- Liquidità, depositi bancari, P/T - Quote di OICR monetari	Nessuno
Obbligazioni Governative di fascia 1	- Titoli di stato di paesi appartenenti al G7 - Titoli emessi da enti sovranazionali con rating pari a AAA	Nessuno
Obbligazioni Governative di fascia 2	- Titoli di stato di paesi diversi da quelli compresi nella categoria Obbligazioni Governative di fascia 1 - Titoli emessi da enti sovranazionali con rating \geq AA- e \leq AA+ - Titoli emessi da Enti Locali/Pubblici, Agenzie governative o da Banche multilaterali di sviluppo con rating \geq AA- - Quote di OICR obbligazionari governativi	Max 30%
Obbligazioni non Governative	- Obbligazioni emesse da Istituzioni Finanziarie, <i>plain vanilla</i> e strutturate anche subordinate, con rating \geq BBB- - Obbligazioni emesse da Istituzioni Corporate, <i>plain vanilla</i> e strutturate, anche subordinate, con rating \geq BBB- - Obbligazioni (comprese le cartolarizzazioni) non rientranti nelle precedenti categorie di titoli - Quote di OICR obbligazionari	Max 35%

Categorie	Principali attivi ammessi	Limiti di investimento
Azionario	- Quote di OICR azionari - Azioni, Warrant, ETF, <i>Certificates</i> , Quote di Fondi Chiusi situati in uno Stato UE negoziati su di un mercato regolamentato	Max 15%
Comparto Immobiliare	- Quote di Fondi Comuni d'Investimento Immobiliari chiusi	Max 3%

Gli attivi del comparto obbligazionario, inoltre, indipendentemente dalla loro natura, si collocano in via prevalente nell'area dell'Investment Grade (\geq BBB-).

L'utilizzo di titoli strutturati è coerente con i principi di sana e prudente gestione ed avviene con modalità e quantitativi conformi alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Compagnia: in termini sintetici viene circoscritto l'ambito di investimento in titoli strutturati a capitale garantito, nella misura massima del 20%, su strumenti finanziari aventi opzionalità *embedded* legate a tassi, valute, crediti e indici.

Specifici limiti che vincolano la strategia d'investimento sono delineati per titoli azionari, comparto immobiliare, strutturati e cartolarizzati.

L'eventuale utilizzo di strumenti finanziari derivati, sempre con la finalità di ridurre il rischio degli investimenti di singole attività o passività, rimane circoscritto ai derivati di copertura e di gestione efficace, con limiti dimensionali e reddituali, in coerenza con i principi di sana e prudente gestione e con modalità ed ammontari consoni rispetto alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Compagnia.

La Compagnia, per assicurare la tutela dei Contraenti da possibili situazioni di conflitto di interesse, si impegna al rispetto dei seguenti limiti di investimento in relazione ai rapporti con le controparti (imprese controllate, controllanti, o sottoposte al controllo del medesimo soggetto controllante la Compagnia) di cui all'articolo 5 del Regolamento ISVAP 27 maggio 2008, n.25:

- per gli investimenti in titoli di debito e di capitale: fino al 5% del totale della gestione FONDO FV VIVADUE, elevabile in particolari situazioni di mercato al 10% con ratifica del Consiglio di Amministrazione della Compagnia;
- per gli investimenti in organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR): fino ad un massimo del 20% del totale della gestione FONDO FV VIVADUE.

Nella definizione del rendimento obiettivo prevedibile, coerente con gli impegni contrattuali emergenti dalle posizioni del passivo, vengono effettuate proiezioni su orizzonti temporali di più anni: il rendimento prevedibile per ciascuno dei periodi di osservazione è determinato calcolando il rapporto tra i redditi e le giacenze medie attese corrispondenti al complesso degli attivi inseriti nella gestione.

- e) Il valore delle attività gestite non potrà essere inferiore all'importo delle riserve matematiche costituite dalla Compagnia per i contratti a prestazioni rivalutabili in base ai rendimenti realizzati dalla gestione FONDO FV VIVADUE.
- f) La Compagnia si riserva di effettuare modifiche al presente Regolamento derivanti dall'adeguamento dello stesso alla normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali con esclusione, in tale ultimo caso, di quelle meno favorevoli per l'assicurato.
- g) Sulla gestione FONDO FV VIVADUE gravano unicamente le spese relative all'attività di verifica contabile effettuata dalla società di revisione e quelle effettivamente sostenute per l'acquisto e la vendita delle attività della gestione separata; non sono consentite altre forme di prelievo, in qualsiasi modo effettuate.
- h) Il rendimento della gestione FONDO FV VIVADUE beneficia degli eventuali utili derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dalla Compagnia in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della gestione stessa.

- i) Il tasso medio di rendimento della gestione FONDO FV VIVADUE viene calcolato al termine di ciascun mese di calendario con riferimento al relativo periodo di osservazione indicato alla precedente lettera c). Il tasso medio di rendimento si ottiene rapportando il risultato finanziario della gestione FONDO FV VIVADUE alla fine del periodo di osservazione alla giacenza media delle attività della gestione FONDO FV VIVADUE nello stesso periodo.

Per risultato finanziario della gestione FONDO FV VIVADUE si devono intendere i proventi finanziari di competenza del periodo di osservazione considerato, comprensivi degli scarti di emissione e di negoziazione, nonché gli utili realizzati e le perdite sofferte nel periodo di osservazione. Le plusvalenze e le minusvalenze sono considerate nel calcolo del risultato finanziario, solo se effettivamente realizzate nel periodo di osservazione. Il risultato finanziario è calcolato al netto delle spese effettivamente sostenute per l'acquisto e la vendita delle attività e per le attività di verifica contabile. Gli utili e le perdite da realizzo sono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel libro mastro della Gestione Separata. Il valore di iscrizione nel libro mastro di un'attività di nuova acquisizione è pari al prezzo di acquisto. Il risultato finanziario è al lordo delle ritenute di acconto fiscale.

Per giacenza media delle attività della gestione FONDO FV VIVADUE nel periodo considerato si intende la somma della giacenza media nel periodo stesso dei depositi in numerario, degli investimenti e di ogni altra attività della gestione FONDO FV VIVADUE. La giacenza media nel periodo di osservazione degli investimenti e delle altre attività viene determinata in base al valore di iscrizione.

I criteri di valutazione impiegati ai fini del calcolo del valore medio non possono essere modificati, salvo in casi eccezionali. In tale eventualità, il rendiconto riepilogativo della gestione FONDO FV VIVADUE sarà accompagnato da una nota illustrativa che riporta le motivazioni dei cambiamenti nei criteri di valutazione ed il loro impatto economico sul tasso medio di rendimento della gestione stessa.

- j) Il rendiconto riepilogativo della gestione FONDO FV VIVADUE e il prospetto della composizione della gestione FONDO FV VIVADUE sono sottoposti alla verifica da parte di una società di revisione iscritta nell'apposito registro previsto dalla normativa vigente.
- k) La Compagnia si riserva di effettuare la fusione o la scissione della gestione FONDO FV VIVADUE quando queste siano volte a conseguire l'interesse degli assicurati vale a dire, tra l'altro, quando l'operazione è motivata da esigenze di efficienza gestionale o riduzione dei costi.
- l) Il presente Regolamento è parte integrante delle condizioni contrattuali.

GLOSSARIO

Appendice: Documento che forma parte integrante del contratto e che viene emesso unitamente o in seguito a questo per modificarne alcuni aspetti in ogni caso concordati tra l'Impresa e il Contraente

Assicurato: Persona fisica sulla cui vita viene stipulato il contratto, che può coincidere o meno con il Contraente. Le prestazioni previste dal contratto sono determinate in funzione degli eventi attinenti alla sua vita

Beneficiario: Persona fisica o giuridica designata dal Contraente che riceve le prestazioni previste dal contratto quando si verificano gli eventi assicurati. Può coincidere o meno con il Contraente

Capitale assicurato: Capitale investito nella Gestione Separata rettificato per gli effetti delle rivalutazioni maturate fino alla precedente ricorrenza annuale del contratto e degli importi in uscita

Capitale investito: è il capitale che rappresenta la base per determinare le prestazioni del contratto e nel presente contratto corrisponde al premio unico versato

Coassicurazione: Contratto di assicurazione stipulato da più compagnie assicuratrici a copertura del medesimo rischio per quote prefissate

Commissione di gestione: Commissione per remunerare l'attività di gestione dell'Impresa, trattenuta in sede di rivalutazione del capitale assicurato

Condizioni di assicurazione: Insieme delle norme e delle clausole che disciplinano il contratto di assicurazione

Contraente: Persona fisica o giuridica, che può coincidere o meno con l'Assicurato o con il Beneficiario, che stipula il contratto di assicurazione e si impegna al versamento del premio ed esercita i diritti contrattuali

Data di conclusione del contratto: Coincide con la data in cui l'Impresa ha acquisito la valuta del mezzo di pagamento utilizzato per corrispondere il premio dovuto alla stipula del contratto. Nel caso di utilizzo di più mezzi di pagamento, la data di conclusione del contratto coincide con l'ultima data di valuta dei mezzi di pagamento utilizzati

Data di decorrenza del contratto: Data in cui entra in vigore il contratto e diventano efficaci le garanzie ivi previste. Coincide con la data di conclusione del contratto

Data di valuta: Data a partire dalla quale l'Impresa ha la disponibilità dell'importo corrispondente al premio versato; dipende dal mezzo di pagamento utilizzato

Documento contenente le informazioni chiave (KID): Documento che contiene le informazioni chiave relative al contratto assicurativo e messo a disposizione per tutti i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi pre-assemblati PRIIP (Packaged Retail and Insurance-Based Investment Products)

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti d'investimento assicurativi (DIP aggiuntivo IBIP): Documento che fornisce le informazioni integrative e complementari, diverse da quelle pubblicitarie, rispetto alle informazioni contenute nel KID, necessarie affinché il Contraente possa acquisire piena conoscenza del contratto assicurativo

Età dell'Assicurato: Per età deve intendersi "età assicurativa" ossia la modalità di calcolo dell'età dell'Assicurato che prevede che lo stesso mantenga la medesima età nei sei mesi che precedono e seguono il suo compleanno

Gestione separata: Fondo appositamente creato dall'Impresa e gestito separatamente rispetto al complesso delle attività della stessa nella quale confluiscono i premi versati a fronte di contratti con partecipazione agli utili

Imposta sostitutiva: Imposta applicata alle prestazioni che sostituisce quella sul reddito delle persone fisiche; gli importi a essa assoggettati non rientrano più nel reddito imponibile e quindi non devono venire indicati nella dichiarazione dei redditi

Impresa (o Impresa di assicurazione): Fideuram Vita S.p.A.. È la società autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con la quale il Contraente stipula il contratto

IVASS: È l'autorità cui è affidata la vigilanza sul settore assicurativo con riguardo alla sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione e alla trasparenza e correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore. L'IVASS svolge anche compiti di tutela del consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore. Istituito con la legge n. 135/2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013, l'IVASS è succeduto in tutte le funzioni, le competenze e i poteri che precedentemente facevano capo all'ISVAP

Modulo di proposta: Modulo sottoscritto dal Contraente con il quale egli manifesta all'Impresa la volontà di concludere il contratto di assicurazione in base alle caratteristiche ed alle condizioni in esso indicate

Nota di copertura: Documento probatorio del contratto, emesso dall'Impresa ai sensi dell'art. 1888 del codice civile

Parenti di 1° grado: Persone che discendono l'uno dall'altra in linea retta (es. figli e genitori)

Parenti di 2° grado: Persone che, saltando una generazione, discendono l'uno dall'altra in linea retta (es. nonni e nipoti) ovvero in linea collaterale (es. fratelli e sorelle)

Partecipazione agli utili: Insieme delle norme, riportate nelle Condizioni di assicurazione, che regolano la modalità di retrocessione di una parte dei rendimenti realizzati dalla gestione separata associata al contratto

Premio: L'importo dovuto dal Contraente all'Impresa a fronte delle prestazioni assicurate dal contratto

Prescrizione: Estinzione del diritto alla prestazione per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge. I diritti alle prestazioni derivanti dai contratti di assicurazione sulla vita si prescrivono nel termine di dieci anni

Prestazione assicurata: Capitale che l'Impresa di assicurazione si impegna a riconoscere in caso di decesso dell'Assicurato

Rapporto societario diretto: Due società legate da rapporti partecipativi o di controllo

Rapporto societario indiretto: Due società legate da rapporti partecipativi o di controllo mediante una o più società collaterali

Recesso: Diritto del Contraente di recedere dal contratto e farne cessare gli effetti

Referente terzo: Soggetto diverso dai Beneficiari cui l'impresa può fare riferimento per il pagamento della prestazione assicurata

Regolamento della gestione separata: Insieme delle norme, riportate nelle Condizioni di assicurazione, che regolano la gestione separata

Ricorrenza annuale: L'anniversario della data di decorrenza del contratto di assicurazione

Riscatto: Facoltà del Contraente di interrompere anticipatamente il contratto richiedendo la liquidazione del capitale maturato risultante al momento della richiesta, al netto dell'eventuale costo di riscatto previsto dalle Condizioni di Assicurazione

Riscatto parziale: Facoltà del Contraente di chiedere la liquidazione di una parte del capitale maturato

Società di revisione: Società, diversa dall'Impresa, prescelta nell'ambito di un apposito albo cui tali Società possono essere iscritte soltanto se godono di determinati requisiti, che controlla e certifica i risultati della gestione separata

Soggetti del contratto: L'Impresa, il Contraente e l'Assicurato

Sostituto d'imposta: Soggetto obbligato, all'atto della corresponsione di emolumenti, all'effettuazione di una ritenuta, che può essere a titolo di acconto o a titolo definitivo, e al relativo versamento

Tasso di rendimento della gestione separata: Rendimento annuo ottenuto dalla gestione separata nel periodo indicato nelle Condizioni di assicurazione

Tasso di rivalutazione: Rendimento annuo che viene utilizzato per il calcolo della rivalutazione delle prestazioni assicurate pari al rendimento lordo della Gestione Separata al netto del costo di gestione



Fideuram Vita S.p.A. Sede Legale: Via Ennio Quirino Visconti 80, 00193 Roma fideuramvita@pec.fideuramvita.it Capitale Sociale Euro 357.446.836 Codice Fiscale e n. Iscrizione Registro Imprese di Roma 10830461009 Società partecipante al Gruppo IVA "Intesa Sanpaolo" - Partita IVA 11991500015 (IT11991500015) e soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. Iscritta all'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00175 Appartenente al Gruppo Assicurativo Intesa Sanpaolo Vita, iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 28

Società del gruppo **INTESA**  **SANPAOLO**